

Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)

CF: 97103000580

ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06 85261500 e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it

Twitter: @cnce\_it

Prot.11595 /p/cv

Roma, 13 ottobre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

Ai componenti il e, p.c. Consiglio di Amministrazione della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 893

Oggetto: Trasmissione Accordi 8 ottobre 2025

Si trasmettono gli accordo siglati dalle parti sociali ivi indicate lo scorso 8 ottobre 2025.

Si fa espressa riserva di fornire ulteriori indicazioni nel proseguo.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente F. to Francesco Sannino

Il Presidente F.to Dario Firsech

Allegato: 1

























#### VERBALE DI ACCORDO

#### TRA

ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

e

#### FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le Parti, nell'ottica di consolidare il sistema bilaterale e di rendere quanto più omogenee tutte le Casse Edili/Edilcasse nelle funzioni e nelle operatività, concordano che:

- a) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 ad adeguare il proprio statuto secondo le disposizioni della CNCE in modo da garantire l'effettiva pariteticità nella gestione;
- b) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 per garantire la revisione dei bilanci secondo quanto stabilito nell'accordo del 1992 e dalle successive indicazioni della CNCE;
- c) ogni Cassa edile/Edilcassa dovrà provvedere ad inviare i bilanci con la relazione della società di revisione alla CNCE nei termini prescritti (entro 30 giorni dalla loro approvazione) come previsto anche dall'Allegato 9 del CCNL Ance Cooperative del 21 febbraio 2025 e dall'Allegato B-2025 del CCNL Artigianato del 20 Maggio 2025.

#### Premesso che:

- 1) in considerazione dell'andamento favorevole del settore edile degli ultimi anni, con il presente accordo le Parti intendono definire un piano straordinario a beneficio di lavoratori e imprese, con l'utilizzo di strumenti e risorse del sistema bilaterale;
- 2) nell'ambito di tale piano, le parti intendono anche continuare a favorire l'adesione volontaria da parte degli operai edili, in modo particolare i più giovani, ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali (Prevedi, Previdenza Cooperativa);

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
PER LE IMPRESE (E RELATIVI LAVORATORI) CHE APPLICANO I CCNL SOTTOSCRITTI DALLE PARTI
NAZIONALI FIRMATARIE:

1. Le premesse formano parte integrante dell'accordo.

#### **FONDO PREPENSIONAMENTO**

2. Il Fondo Prepensionamento mantiene l'operatività con l'anticipo pensionistico e con l'incremento dell'ulteriore 1% della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente

1/ //

Se les

**My** .

con il proprio contributo ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali citati in premessa, come da Verbale di Accordo del 21 Settembre 2023, e che si intendono rinnovati, con il presente accordo, dal 1 Gennaio 2027 al 31 Dicembre 2029, anche con riferimento alle modifiche apportate al Regolamento del Fondo Prepensionamento.

- 3. Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse Edili/Edilcasse territoriali (da intendersi come quelle accantonate sino al 30 settembre 2018 nel Fondo lavori usuranti, come previsto dai Ccnl vigenti) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa Edile/Edilcassa territoriale secondo le disposizioni del regolamento vigente.
- 4. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale.
- 5. Una volta individuate le risorse complessivamente accantonate al Fondo Nazionale Prepensionamento presso la CNCE alla data del 30 Settembre 2025, dell'ammontare complessivo di dette risorse verranno utilizzati 30 milioni di euro per prestazioni straordinarie rivolte agli operai edili nelle fattispecie di seguito elencate. Tali prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni a partire dal 1° Gennaio 2026 fino al 31 Dicembre 2027:
  - a) SOSTEGNO STUDIO PER I FIGLI DEGLI OPERAI EDILI DECEDUTI IN SEGUITO AD INFORTUNIO SUL LAVORO.

Le Parti intendono conferire 15 milioni di euro al Fondo Sanedil per una prestazione in autogestione, erogata dal Fondo stesso, rivolta ai figli degli operai edili deceduti a causa di infortunio sul lavoro. La prestazione, denominata "SOSTEGNO STUDIO", sosterrà tutto il percorso di studi dei beneficiari con una retta pari a 1.000 euro mensili, a partire dall'iscrizione dello studente al primo anno di scuola secondaria di secondo grado sino al conseguimento (eventuale) del diploma di laurea (sia triennale che magistrale).

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti regolamento e modulistica per la richiesta della prestazione, in collaborazione con il Sanedil (denuncia di infortunio, certificato e atto di morte, stato di famiglia, documento di riconoscimento dell'operaio e dei figli beneficiari della prestazione, iscrizione annuale alla scuola/università, estratto esami sostenuti, ecc.).

b) Le Parti intendono utilizzare ulteriori 15 milioni di euro per le seguenti due fattispecie, a ciascuna delle quali sono destinati quindi 7,5 milioni di euro per il biennio sopra indicato:

#### PRESTAZIONE STRAORDINARIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE

Fermo restando quanto previsto da art.39 Ccnl Ance, art. 76 bis Ccnl Cooperative e art.30 Ccnl Artigiani, l'operaio che ha superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, presenterà una richiesta scritta di aspettativa di massimo sei mesi, in casi di estrema fragilità legata a malattie <u>oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti</u> con allegata la documentazione medica che comprovi la gravità della patologia. Il Fondo nazionale prepensionamento interviene con un indennizzo mensile pari al massimale della Naspi, come individuato ogni anno dall'Inps, per la durata della predetta aspettativa.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO CASA

CONTRIBUTO STRACKDINARIO SOS

M)

GNO CASA

Le Parti intendono sostenere il diritto all'abitare per tutti gli operai edili: a ciascun operaio edile che ne faccia richiesta, verrà riconosciuto dalla Cnce un contributo una tantum annuale di 500 euro, a copertura del canone di locazione/rate di mutuo, e/o al pagamento degli interessi, per il biennio sopra indicato, dietro richiesta scritta debitamente documentata con contratto di locazione/mutuo intestato al lavoratore medesimo.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

6. Le Parti danno mandato alla Commissione di vigilanza istituita dal Verbale di Accordo del 21 settembre 2023, di monitorare l'andamento finanziario del Fondo e la sua sostenibilità finanziaria, con l'impegno di verificare trimestralmente l'evoluzione dei contributi e delle prestazioni. La CNCE si impegna a mettere a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.

#### **FONDO NAZIONALE APE (FNAPE)**

- 7. A decorrere dal 1° ottobre 2025 le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al Fnape, attualmente vigenti, sono ridotte del 15%, come da tabella allegata, che forma parte integrante del presente accordo.
- 8. Le Parti concordano di incontrarsi entro il mese di luglio 2026 per monitorare l'andamento del Fondo.
- 9. Fatto salvo quanto concordato al punto che precede, restano fermi i precedenti accordi in materia.

#### **FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)**

- 10. Ferme restando le prestazioni previste dal vigente Regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10%, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa ai sensi dei vigenti Ccnl.
- 11. Le Parti si impegnano ad effettuare, con il supporto della CNCE, un monitoraggio annuale dell'andamento del suddetto Fondo in tutto il territorio nazionale, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

#### PREMIALITA' PER IMPRESE E LAVORATORI

12. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 9 del CCNL Ance/Cooperative e dagli Allegati A-2025 e B-2025 del CCNL Artigianato, le Casse Edili/Edilcasse territoriali quantificheranno, entro il 31 dicembre di ciascun anno (a partire dal corrente anno 2025), le risorse disponibili, come individuate nei predetti Allegati, per l'erogazione, in ciascun anno Cassa Edile (a partire dal 2025/2026), di premialità rispettivamente per operai e imprese. Le Parti nazionali sottoscritte confermano e ribadiscono che tali premialità sono distinte rispetto a quelle previste a livello territoriale e finanziate con le rispettive quote del contributo Cassa Edile.

\$

/

- 13. Le suddette premialità per le imprese saranno riconosciute sulla base dei prerequisiti e requisiti di accesso stabiliti nei citati Allegati, mentre la determinazione dell'importo e delle relative modalità di riconoscimento è determinata, nel rispetto di quanto previsto dai medesimi Allegati e sulla base delle risorse disponibili, dagli Organi di Gestione della Cassa Edile/Edilcassa territoriale e/o, per il CCNL Artigianato, dalla contrattazione di 2° livello. Resta ferma, oltre alle predette premialità, la riduzione pari al 20% del contributo dovuto all'Ente unificato territoriale, per le imprese che soddisfino almeno 2 dei parametri di cui alle lett. d), e), f) del paragrafo "Premialità imprese" del CCNL Ance/Cooperative e dei punti 4) o 6) del CCNL Artigianato previsti nei citati Allegati.
- 14. Le suddette premialità per gli operai, come stabilito nei citati Allegati, saranno riconosciute sulla base di quanto stabilito dalle Parti Sociali territoriali. Resta fermo che, in assenza di specifica previsione entro il 30 settembre di ogni anno (a partire dal corrente anno 2025), le relative risorse andranno a incrementare, già dall'anno Cassa Edile 1° ottobre 2025 30 settembre 2026, le prestazioni finanziate con la rispettiva quota (0,45%) del contributo Cassa Edile.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE ANAEPA

CNA COSTRUZIONI

FIAR CASARTIGIANI

CLAAL EDILIZIA

**LEGACOOP** 

**PRODUZIONE & SERVIZI** 

CONFCOOPERATIVE

LAVORO E SERVIZI

U

FILCA CISL

FILLEA CGIL

AGCI PRODUZIONE E LAVORO

'n

1

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuovè aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2025 (acc.naz. 8.10.2025)	
VALLE D'AOSTA			
Aosta			
VALLE D'AOSTA	3,52%	2,99%	
<u>PIEMONTE</u>			
Alessandria			
Asti			
Biella			
Cuneo			
Novara	. *		
Torino			
Verbania			
Vercelli			
PIEMONTE	3,29%	2,80%	
<u>LIGURIA</u>			
Genova	•		
Imperia			
La Spezia			
Savona			
LIGURIA	3,23%	2,75%	
<u>LOMBARDIA</u>			
Bergamo	٠,		
Brescia			
Como e Lecco			
Cremona			
Mantova			
Milano			
Pavia			
Sondrio	•		
Varese			
Edilcassa Bergamo			
LOMBARDIA	3,33%	2,83%	
TRENTINO ALTO ADIGE			d
Bolzano			Z/
Trento			
TRENTINO ALTO ADIGE	3,60%	3,06%	
FRIULI VENEZIA GIULIA		NV	$\Lambda / I$
Cautaia			MI Man

V)

Gorizia Pordenone Trieste

8

Jan.

Marine Street of

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE  Udine	Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuove aliquote ro vigore dal 1° otto (acc.naz. 8.10	obre 2025
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,72%	3,16%	
<u>VENETO</u> Belluno CEIV PD+TV			
Rovigo			
Venezia			
Verona			
Vicenza	2.50%		
VENETO	3,58%	3,04%	
EMILIA ROMAGNA Bologna Calec	* *		
Cedaiier FCR			
Ferrara/Celcof/Cedaf			
Modena			
Parma			
Piacenza			
Edili Reggio Emilia	2.00%		
EMILIA ROMAGNA	3,09%	2,63%	
<u>TOSCANA</u>			
Arezzo			(A)
Cert	• ;		M
Falea			'y
Firenze			/
Grosseto Livórno			
Lucca			. 1
Massa Carrara			
Pisa			M
Pistoia			V
Prato			
Siena			1
TOSCANA	3,24%	2,75%	
<u>MARCHE</u>			90
Ancona			
Ascoli Piceno			
Macerata			
Pesaro			
CEDAM			TR
MARCHE	2,97%	2,52%	9/
<b>X</b>	7/	1/	

Manine Shaeed;

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore dal 1 ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	<ul> <li>Nuove aliquote re vigore dal 1° otto (acc.naz. 8.10</li> </ul>	bre 2025
<u>UMBRIA</u> Perugia Terni <b>UMBRIA</b>	3,55%	3,02%	
LAZIO Frosinone Latina Rieti Roma	•		
Viterbo Edilcassa Lazio <i>LAZIO</i>	2,86%	2,43%	
ABRUZZO Chieti L'Aquila Pescara	•		
Teramo ABRUZZO	3,09%	2,63%	
MOLISE Campobasso Edilcassa Molise MOLISE	2,74%	2,33%	
CAMPANIA Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno			
CAMPANIA  PUGLIA  Bari  Brindisi	2,16%	1,84%	
Foggia Lecce Taranto Edilcassa Puglia <i>PUGLIA</i>	2,63%	2,24%	6
BASILICATA			

BASILICATA Matera

H/P

W 3 M

 $\mathbf{M}$ 

Harian Susseks'

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	· Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuove aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2025 (acc.naz. 8.10.2025)
Potenza		
Edilcassa Basilicata		
BASILICATA	2,48%	2,11%
<u>CALABRIA</u>		
Catanzaro		
Cosenza		
Reggio Calabria		
Edilcassa Calabria		
CALABRIA	1,95%	1,66%
<u>SICILIA</u>	*	*
Agrigento		
Caltanissetta	•	
Catania		
Enna		
Messina		
Palermo		
Ragusa	•	
Siracusa		
Trapani		
Edilcassa Sicilia		
SICILIA	2,19%	1,86%
<u>SARDEGNA</u>		
Cagliari		
Nuoro		
Oristano		
Sassari		
SARDEGNA	<i>2,57%</i>	2,18 <mark>%</mark>

M 1

Mysmus Assessor's

#### ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

6

#### FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

In attuazione di quanto previsto in materia di Denuncia Unica Edile (DUE) dall'Allegato 4 del CCNL Ance/Cooperative e dall'Allegato F del CCNL Artigiani, al termine del lavoro della Commissione paritetica ivi prevista, che si è avvalsa del supporto della CNCE, le Parti nazionali sottoscritte approvano il documento tecnico allegato, che costituisce un modello uniforme al quale, una volta implementato a livello nazionale il sistema informatico relativo alla stessa DUE e alla trasferta nazionale, dovranno adeguarsi tutte le Casse Edili/Edilcasse.

Fermo restando quanto sopra, con riferimento al modello di DUE le Parti concordano che resta fermo l'obbligo della denuncia per cantiere, con la sola eccezione della facoltà per l'impresa di indicare un cd. "cantiere generico" in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- lavoro privato non soggetto a verifica di congruità;
- massa salari denunciata nel predetto cantiere generico non superiore a 7.000 euro / mese;
- presenza in denuncia di almeno un altro cantiere specificamente individuato (con almeno un lavoratore denunciato).

Tale definizione di "cantiere generico" non si applica ai lavori di cui al DL n. 189/2016.

Le Parti concordano sulla costituzione di un'anagrafica impiegati, ai fini della sanità integrativa e della previdenza complementare, presso la CNCE.

Tale anagrafica sarà implementata con le denunce uniche delle imprese che si avvalgono delle Casse Edili/Edilcasse per i versamenti degli impiegati ai fini del Sanedil e del Prevedi. I citati Fondi dovranno, a loro volta, inserire in detta anagrafica i dati degli impiegati per i quali le imprese versano direttamente agli stessi.

Le Associazioni Cooperative si riservano di dare le medesime indicazioni di cui sopra al proprio Fondo Cooperativo di previdenza complementare.

Letto, confermato e sottoscritto

**LEGACOOP** 

PRODUZIONE & SERVIZI

FIAE CASARTIGIANI

CONFCOOPERATIVE

LAVORO E SERVIZI



# DOCUMENTO TECNICO CNCE



Commissione Contrattuale

D.U.E. e Trasferta



### **Premessa**

Negli accordi contenuti negli ultimi rinnovi contrattuali del 2025, le parti sociali nazionali hanno concordato che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, *al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse*, i seguenti elementi **obbligatori e bloccanti**:

- Ore ordinarie: ore lavorabili nel mese, decurtate da ore di assenza correttamente imputate e verificate;
- Permessi non retribuiti: limite 40 ore annue;
- Permessi retribuiti: limite di 88 ore annue, fermo restando quanto previsto dai rispettivi articolati contrattuali, con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi;
- **Ferie**: limite di 160 ore annue, fermo restando quanto previsto dai rispettivi articolati contrattuali, con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse;
- E.V.R.: flag "dovuto/non dovuto";
- CCNL applicato;
- CCIT applicato;
- Ore malattia: obbligo di verifica codice certificato;
- Trasferta: secondo la nuova formulazione prevista dagli ultimi rinnovi contrattuali.

Inserire la previsione dell'anagrafica impiegata ai fini Sanedil e Prevedi.

I sistemi dovranno tener conto dell'eventuale orario multiperiodale, ai sensi degli artt. 5 e 6 dei vigenti CCNL.

Per ogni denuncia mensile è possibile una sola riapertura per la modifica dei dati, effettuata a semplice richiesta dell'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa competente. Un'eventuale ulteriore riapertura della stessa denuncia mensile può essere effettuata solo previa autorizzazione della Cassa, alla quale l'impresa dovrà presentare una richiesta motivata.

## Le indicazioni fornite nel tempo

A seguito della introduzione del MUT (2004) che ha rappresentato il primo modello di Denuncia Unico Telematico a disposizione per le Casse, negli anni le parti sociali, anche attraverso la CNCE, hanno reso diverse indicazioni circa la gestione dei campi per la compilazione delle denunce mensili da parte delle imprese. Sulla base di tali indicazioni, le singole Casse hanno aggiornato nel tempo, non sempre in maniera omogenea, per il tramite delle proprie software house, i singoli sistemi di gestione.

Il presente documento<sup>1</sup>, tenendo in considerazione l'approccio metodologico espresso dalle parti sociali nei singoli testi contrattuali sopra citati e ripercorrendo le indicazioni rese negli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina delle ORE, riporta principalmente quanto contenuto nei seguenti documenti:

- Delibera Comitato bilateralità n. 2/2015
- Com. CNCE n. 792
- Com. CNCE n. 797
- Com. CNCE n. 816<sup>2</sup>
- Com. CNCE n. 861
- Circ. CNCE 12/2025

#### In particolare

#### Le regole fissate nel 2015<sup>3</sup>:

- La somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese. La denuncia va pertanto controllata mensilmente.
- Permessi non retribuiti max di 40 ore (conteggiato e frazionato per anno civile per ciascun lavoratore).
- Permessi retribuiti max 88 ore annue (non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, salvo diverse disposizioni contrattuali. In caso di superamento: richiesta chiarimenti).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Richiesto alla CNCE dalla Commissione DUE e Trasferta riunitasi il 13 maggio 2025

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comunicazione con la quale viene rielaborata la tabella CNCE "Rilevanza Ore" del 2004

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Delibera del Comitato della bilateralità n. 2/2015 contenente le Regole Durc per le Casse (punto 2)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In coerenza con quanto da ultimo stabilito dalle parti sociali nei rinnovi contrattuali del 2025



- Ferie max 160 ore (computate per anno solare di maturazione) periodo godimento ferie: per un periodo minimo di due settimane nell'anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi, fatti salvi accordi e norme contrattualmente definiti. In caso di superamento: richiesta chiarimenti in ordine al godimento di ferie residue di anni ✓⁴
- Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese<sup>5</sup>.

In caso di mancato assolvimento, l'impresa è considerata irregolare.

Successivamente, anche in considerazione dell'avvio dell'istituto della congruità, a valle degli accordi siglati dalle parti sociali nazionali nel 2020 e del DM n. 143/2021, si è ritenuto opportuno ricordare alle Casse l'importanza di procedere assicurando il rispetto delle regole fissate nel tempo dalle parti sociali, per garantire un'omogeneità di comportamenti al livello nazionale, raccomandando altresì il massimo raccordo con le rispettive società informatiche vista l'introduzione del sistema unico CNCE Edilconnect, per garantire la condivisione delle informazioni di tutte le Casse e la richiesta e il rilascio della certificazione di congruità.<sup>6</sup>

Allo stesso modo si è sentita l'esigenza di aggiornare le indicazioni alle Casse sulla rilevanza delle Ore ai fini dell'accantonamento, della contribuzione e dell'APE (le ultime risalivano al 2004).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. anche lettera inviata dalla CNCE il 19 luglio 2019 a tutte le Casse Edili/Edilcasse

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. anche COM. CNCE nn. 792 e 797 (Scheda Tiplogia Ore)



## Le indicazioni fornite dalla CNCE nel 2021, 2023 e 2025<sup>7</sup>

CONTROLLI <sup>8</sup>	NORMA/CCNL	ACCANT.	CONTRIB.	APE PRESTAZ.	APE SOLO DIR.
Ore Ordinarie lavorate					
verifica su ore lavorabili nel mese decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate	CCNL	Ø	V	Ø	
Note					
2. Festività					
controllo bloccante con franchigia del patrono	CCNL	Ø	V		
Note					
3. Ferie					
controllo bloccante limite 160h annue con ferie collettive non maturate	CCNL				
Note					
4. Ferie residue					
controllo bloccante capienza	CCNL				
Note					

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Si precisa che l'elenco che segue con le rispettive voci è il combinato disposto di quanto contenuto nella tabella "Scheda Tipologia Ore" della Com. CNCE n. 797 e di quanto contenuto nella tabella "Rilevanza Ore" di cui alle COM. CNCE nn. 816, 861 e alla Circolare CNCE n. 12/2025.

<sup>8</sup> Si tratta dei campi che laddove compilati in denuncia necessitano delle opportune verifiche da parte delle Casse. Per tutti i controlli bloccanti della presente tabella rimane ferma la facoltà della Cassa di intervenire nello sblocco in caso di errori. (note contenute nella Com. CNCE n. 797)



#### 5. Ferie Residue 18 Mesi

controllo bloccante capienza e controllo di avviso fruibilità entro giugno anno corrente

NORMA/CCNL

Contratto industria

#### 6. Ferie Residue 24 Mesi

controllo bloccante capienza e controllo di avviso fruibilità entro giugno anno corrente

NORMA/CCNL

Note

#### 7. Ferie Collettive Non Maturate

controllo bloccante assunzione nell'anno e capienza insieme alle ferie maturate non superiori a 160h

NORMA/CCNL

Note

#### 8. Permessi retribuiti (88 ore annue)

controllo bloccante limite 88h annui

CCNL

Note

#### 9. Permessi Retribuiti Residui

controllo bloccante capienza e controllo bloccante fruibilità entro giugno anno corrente

CCNL

Note

#### 10. Permessi non retribuiti (40 ore annue)

controllo bloccante limite 40h annue

CCNL

Note

11. Infortunio

richiedere la documentazione relativa all'infortunio in base a normativa vigente	CCNL	V	V
Note			
12. Malattia			
richiedere la documentazione relativa alla malattia in base a normativa vigente	CCNL	V	V
Note			
13. Carenza di malattia/infortu	nio		
		V	
La Carenza è un di cui della malattia (voc	ce 12) ciò che cai	mbia è la rilevanza. La ca	arenza non rileva ai fini APE
14. Malattia oltre il periodo di d	comporto		

#### 15. CIGO (compresi eventi meteo) - CIGS

richiedere certificazione

Note

richiedere domanda CIG NORMA/CCNL

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (richiesta domanda CIG dell'impresa)

#### 16. Congedo maternità/paternità (obbligatorio)

richiedere la documentazione relativa alla richiesta NORMA

**CCNL** 

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (lettera richiesta lavoratore)
Il Sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione del documento all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento (la verifica del periodo di validità compete alla Cassa)



#### 17. Congedi Parentali (Facoltativo)

richiedere la richiesta del lavoratore/max previsto norma in vigore

**NORMA** 

 $\checkmark$ 

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (lettera richiesta lavoratore)

#### 18. Permessi per malattia figlio

Note

#### 19. Permessi assistenza familiare art. 33 L. n. 104/1992

controllo bloccante NORMA

**√** 

Controllo bloccante con menu a tendina sulle diverse casistiche. Il sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione del documento all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento

## 20. Congedo straordinario assistenza familiare L. n. 104/1992 (art. 42 co. 5 D.Lgs. n. 151/2001)

Controllo bloccante

Il sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione del documento all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento.

#### 21. Congedo e permessi ex L. n. 106/2025

Richiedere documentazione prevista dalla normativa

Controllo bloccante con menu a tendina sulle diverse casistiche. Il sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione della documentazione all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento; inoltre, per i permessi limite massimo di 10 ore annue.

#### 22. Permessi straordinari (lutto e grave infermità) art. 4 co. 1 L. n. 53/2000

Richiedere documentazione idonea

CCNL

**√** 

Note



#### 23. Congedo straordinario art. 4 co. 2 L. n. 53/2000 richiedere la documentazione fornita dal lavoratore/max previsto norma in **NORMA** vigore Note 24. Permessi per donazione sangue e midollo controllo bloccante limiti previsti dalla **NORMA** normativa Note 25. Permessi per seggio elettorale **√ √** ✓ Note 26. Permessi studio richiedere programma formativo **CCNL** Note 27. Permessi RLS **√ √ √** Note 28. Congedo Matrimoniale **NORMA** controllo bloccante max 104 ore **√** Note 29. Permessi sindacali richiedere la convocazione, limiti mensili previsti dai CCNL e dalle NORMA/CCNL **√ √** norme Note

30. Assemblee sindacali					
richiedere la convocazione assemblea	NORMA	V	V		
Il programma deve prevedere "allega file (lettera convocazione assemblea)	e" bloccante				
31. Scioperi					
richiedere la proclamazione sciopero quando aziendale	CCNL				
Note					
32. Aspettativa sindacale e F	unzioni elet	tive			
controllo bloccante richiedere la richiesta del lavoratore	NORMA				
Il programma deve prevedere "allega fil Lettera richiesta del lavoratore	e" bloccante				
33. Aspettativa Non Retribuit	a				
controllo bloccante per sblocco inviare lettera richiesta aspettativa	CCNL				
Il programma deve prevedere "allega fil (lettera richiesta aspettativa)	e" bloccante				
34. Corsi di formazione obbli	gatoria				
		V	<b>V</b>	<b>V</b>	
Note					
35. Corsi formazione facoltat	iva				
richiedere la documentazione idonea	CCNL				
Note					
36. Visite Sorveglianza Sanita	aria				
		V	V	V	
Note					

	_	1 1 4161 4		
37.7	Assenze	ingiustificate	contestate	sanzionate

**CCNL** richiedere lettera contestazione Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (lettera di contestazione) 38. Provvedimenti disciplinari richiedere la lettera di **CCNL** contestazione/sanzione bloccante 39. Assenza per dimissioni per fatti concludenti Richiedere comunicazione a Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi della normativa vigente. Se i giorni di assenza si collocano a **CCNL** cavallo di 2 mesi, per il primo mese inserire flag (che vale come autodichiarazione aziendale) Il programma deve prevedere "allega file" bloccante, fatto salvo flag per il primo mese (Comunicazione a ITL) 40. Provvedimenti Autorità Giudiziaria richiedere dispositivo adottato o altra **CCNL** documentazione utile Note 41. Ore dichiarate altre Casse controllo bloccante sulle ore dichiarate presso altre Casse -**CCNL √** 9 obbligo indicazione Cassa Indicare in denuncia con menu a tendina le Casse coinvolte 42. Ore ordinarie non giustificate (ex sanzionate) **√ √ √** 

Note

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Se rilevano ai fini APE (contenuta nella nota Com. CNCE n. 816)

